



COMUNE DI PIUBEGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione	pag 4
Articolo 2 – Finalità e principi generali	pag 4
Articolo 3 — Definizioni	pag 5
Articolo 4 – Definizione e Classificazione dei rifiuti	pag 6
Articolo 5 — Rifiuti speciali e sostanze escluse	pag 8
Articolo 6 — Attività di competenza del Comune	pag 8
Articolo 7 — Attività di competenza del Gestore del servizio	pag 8
Articolo 8 — Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti	pag 9
Articolo 9 — Ordinanze contingibili ed urgenti	pag 10

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 10 — Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi	pag 10
Articolo 11 — Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	pag 11
Articolo 12 — Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	pag 12
Articolo 13 — Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata	pag 13
Articolo 14 — Modalità puntuali di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche	pag 13
Articolo 15 — Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni	pag 14
Articolo 16 — Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico	pag 14
Articolo 17 — Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di auto smaltimento	pag 14
Articolo 18 — Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti	pag 14
Articolo 19 — Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche	pag 15
Articolo 20 — Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali	pag 15
Articolo 21 — Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento	pag 15
Articolo 22 — Modalità di misurazione dei rifiuti	pag 16

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 23 — Perimetro di espletamento del servizio e ripartizione in zone di intervento del territorio comunale	pag 16
Articolo 24 — Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag 16
Articolo 25 — Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto	pag 17
Articolo 26 — Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private	pag 17
Articolo 27 — Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	pag 18
Articolo 28 - Pulizia dei terreni non edificati	pag 18
Articolo 29 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate	pag 18
Articolo 30 — Pulizia di aree occupate da cantieri	pag 19
Articolo 31 — Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico, di uso pubblico o privato	pag 19
Articolo 32 — Obblighi di chi conduce animali domestici	pag 20
Articolo 33 — Aree di sosta per nomadi	pag 20

TITOLO 4 — SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 — Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento	pag 20
Articolo 35 — Regime sanzionatorio	pag 20
Articolo 36 — Entrata in vigore e abrogazioni	pag 20
Articolo 37 — Disposizioni transitorie	pag 21

ALLEGATI

Allegato 1A - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)	
Allegato 1B - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)	
Allegato 2 - Standard minimi di servizio	
Allegato 3 - Sanzioni	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Codice dell'Ambiente, della normativa regionale lombarda Legge 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile, in particolare, in tema di affidamento di servizi pubblici locali.

2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti nelle fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali, derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, e dei rifiuti di origine cimiteriale.

3. Il servizio è impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti Urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei pubblici servizi locali.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del Codice dell'Ambiente e dalla Legge Regionale, dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della normativa sul Tributo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Articolo 2 - Finalità e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurarne lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed una efficace protezione della salute, di cittadini e lavoratori, della salvaguardia di flora e fauna, nonché per evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- le modalità di espletamento, conferimento, raccolta e trasporto, del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, degli stessi, come materia;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti anche in forma preventiva, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b ter) punto 6 del Codice dell'Ambiente;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio, primari e secondari, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- le modalità per incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano, nonché di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- le modalità per incentivare e favorire eventuali forme di auto smaltimento, quali ad esempio il compostaggio domestico, per ridurre o disincentivare la produzione di rifiuti a monte;

- il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Articolo 3 — Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Codice dell'Ambiente, che si intendono qui integralmente riportate, ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- **Comune:** il Comune di Piubega
- **Codice:** il D.lgs 12 aprile 2006 Codice di contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture;
- **Gestore:** il soggetto affidatario del servizio di cui al presente regolamento.
- **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 del M.A.T.T.M;
- **Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, da posizionarsi, con periodicità stabilita, in determinati luoghi del comune, senza la presenza di particolari dotazioni;
- **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione di compost, di materiale organico prodotto direttamente dall'utenza, tramite trattamento aerobico di rifiuti organici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso il luogo di produzione;
- **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per consegnarli al servizio di raccolta secondo le modalità prestabilite per ogni tipologia di rifiuto;
- **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- **Eco-Calendario:** il calendario, distribuito a tutti gli utenti, eventualmente diversificato per zone, nelle quali il comune è stato suddiviso, con indicate le modalità e le frequenze settimanali di tutte le tipologie di rifiuto di cui è stata prevista la raccolta domiciliare, per le altre tipologie sono indicate le modalità, frequenze ed i diversi luoghi di conferimento;
- **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; residua in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, ma che può essere utilizzata, previo trattamento, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe);
 - **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte);
 - **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,...), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei);
- **Flusso A:** flusso di raccolta imballaggi in plastica monomateriale di provenienza urbana;

- **Flusso B:** flusso di raccolta imballaggi in plastica monomateriale di origine non domestica conferibili al servizio pubblico, con significativa presenza di traccianti;
- **Isola di conferimento:** insieme di contenitori rigidi, di varie dimensioni e colore, destinati alla raccolta di tutte le diverse tipologie di rifiuti urbani, conferiti in modo differenziato, sia con accesso libero sia con modalità di riconoscimento dell'utenza;
- **Punto di raccolta:** il luogo indicato dal gestore in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;
- **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, professionali, associazioni, banche negozi particolari, ecc.);
- **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

Articolo 4 – Definizione e Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti urbani, speciali e pericolosi sono definiti e classificati dall'art. 183 e 184 del Codice dell'Ambiente, che si intendono qui integralmente riportati.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (Allegato 1a) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (Allegato 1b);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e);

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato.

A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

a. Frazione secca (o residua): rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; residua in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, che può essere utilizzata, previo trattamento, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);

b. Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituito da scarti alimentari e di cucina (a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili) che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;

c. Rifiuti Ingombranti e RAEE: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;

d. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili, sia attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;

e. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;

f. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

g. Frazione differenziata — carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapack ecc., prodotta in ambito domestico;

h. Frazione differenziata — vetro e contenitori di alluminio e acciaio: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc., prodotta in ambito domestico;

i. Frazione differenziata — plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc., prodotta in ambito domestico;

j. Frazione pannoloni — pannolini: è la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;

k. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (max 30 Kg per conferimento), pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni, a seguito di cernita preliminare, di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

B. Rifiuti Urbani Esterni: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

C. Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione prevedendo che:

- a. I rifiuti urbani da utenza non domestica sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche di cui alla precedente lettera A.
- b. Sono esclusi i soli rifiuti pericolosi di cui al precedente lettera A. punto f. ed i RAEE che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, a cura e spese del produttore.

Articolo 5 — Rifiuti speciali e sostanze escluse

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari ancora riutilizzabili;
- i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
- i rifiuti pericolosi provenienti da utenze non domestiche.
- i rifiuti derivanti dalle attività industriali e artigianali se diversi da quelli urbani identificati all'articolo 183 del Codice dell'Ambiente.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'Art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.

3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 — Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Sono altresì svolti in economia, direttamente dal Comune, le seguenti attività:

- o spazzamento manuale;
- o svuotamento cestini e altre attività di pulizia.

3. Le attività svolte in economia dal Comune potranno variare in funzione dell'articolazione dei servizi determinata da nuovi appalti.

4. Il Comune individua il responsabile del servizio e il direttore dell'esecuzione ai sensi degli articoli 119 del Codice degli Appalti e 299-300 del Regolamento attuativo.

5. Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Articolo 7 — Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore, con le sole esclusioni delle attività svolte in economia dal Comune di cui al precedente articolo, le seguenti attività:

- a) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione secca (residua)** dei rifiuti urbani compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
- b) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione umida (organico domestico)** dei rifiuti urbani;
- c) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti **Ingombranti e RAEE** dei rifiuti urbani;

- d) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento della **frazione vegetale** dei rifiuti urbani;
- e) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei **Rifiuti Urbani Pericolosi**;
- f) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento delle **frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Plastiche, ecc)** dei rifiuti urbani, per le quali il Comune decidesse l'attivazione del servizio di raccolta;
- g) Servizio di **spazzamento meccanico**;
- h) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento dei **rifiuti urbani** anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
- i) Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei **rifiuti vegetali provenienti dalla attività di manutenzione del verde pubblico o di aree verdi cimiteriali**, a seguito di specifico ordine;
- j) Servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento dei **rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali** a seguito di specifico ordine.

2. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio, pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

3. Il Gestore per il personale addetto alle attività di cui al Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani controlla e verifica che:

- tutto il personale sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- la divisa, per il personale operativo, sia indossata esclusivamente negli orari di servizio;
- sia ottemperato il rispetto del divieto di accesso ad immobili e proprietà private con la sola esclusione delle situazioni approvate in deroga e previo la stipula di apposita liberatoria tra il proprietario, il conduttore ed il Gestore stesso;
- sia attivato un sistema tempestivo di segnalazioni al Servizio Comunale competente per tutte le violazioni di cui al presente Regolamento e alle norme in materia di protezione e tutela dell'ambiente, da effettuarsi in funzione delle modalità che il comune medesimo comunicherà sulla base della propria organizzazione interna.

4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio, per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento del rimborso stesso.

5. La Carta dei Servizi è recepita dal Comune mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.

6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

7. Il Gestore è tenuto ad ottemperare, per conto del Comune, all'obbligo di dichiarazione, alla Amministrazione Provinciale, dei dati di produzione, e di ogni altro dato eventualmente richiesto, dei Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

Articolo 8 — Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto) e divieti

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.

2. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti direttamente o attraverso

imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

3. È assolutamente vietato abbandonare o depositare, in modo incontrollato, qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o nel suolo, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti.

4. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o di immettere, rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i contenitori, del servizio di Gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Piubega da turisti, visitatori, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.

6. E' vietato da parte di chiunque utilizzare i cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

7. È rigorosamente vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini nei rifiuti conferiti.

8. È rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengono bruciati materiali legnosi devono essere espressamente autorizzate dal competente organo dell'Amministrazione Comunale, con eventuale fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

9. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

10. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o anche per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile dispone, con proprio provvedimento avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Codice dell'Ambiente.

Articolo 9 — Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora per particolari ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sempre che non vi si possa provvedere altrimenti, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia ed il Sindaco, ciascuno limitatamente alla specifiche competenze, possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 10 — Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Il Comune di Piubega per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio.

3. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori, qualora necessario, sarà tarata in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

4. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, secchi o secchielli, sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti e di qualsiasi dimensione.

Articolo 11 — Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. i contenitori sono:

- **pubblici**, se collocati, dal gestore, su area di pubblico passaggio o aperta al pubblico;
- **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta che, a loro volta, possono essere:
- **riutilizzabili**;
- **a consumo e a perdere**.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune e, per le utenze non domestiche, secondo le specifiche necessità riscontrate.

3. La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.

4. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza secondo frequenze e modalità prestabilite e comunicate all'utenza nelle forme più opportune definite dal Funzionario Responsabile.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

6. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione, previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza presso lo sportello rifiuti del Gestore. Il Ritiro dei nuovi contenitori e la restituzione di quelli danneggiati è presso lo sportello rifiuti del Gestore.

7. Tutti i contenitori, ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

8. Per tutti i contenitori dotati di transponder è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Gestore.

9. Nel caso di furto di contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- fino alla capacità di 360 litri: dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per dimensione maggiori: copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

10. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici cestini, contenitori per pile e farmaci, sono collocati, dal Gestore previo parere del competente organo del Comune, sulle aree di pubblico passaggio.

11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

12. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Gestore vuoti e puliti.

Articolo 12 — Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
- a) Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto (indifferenziato: verde - organico: marrone - carta: bianco - vetro e lattine Al e Ac: blu - plastica/polistirolo: sacco giallo – sfalci e potature: verde);
 - b) Per il conferimento di pannolini e pannoloni sono presenti sul territorio cassonetti di colore verde, dotati di chiave. La raccolta è riservata alle utenze con esigenze specifiche e previa autorizzazione;
 - c) I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre l'ingombro al minimo;
 - d) Per i rifiuti ingombranti e i RAEE è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale. E' attivo il servizio di ritiro a domicilio, con prenotazione obbligatoria: il conferimento deve essere effettuato, nelle posizioni indicate dal Gestore, e comunque sulla pubblica via;
 - e) Per i rifiuti vegetali, da conferirsi, di norma, nel/nei bidone/bidoni carrellato/i da 120 o 240 lt, è consentito il conferimento separato delle sole potature in fascine, ben legate, del peso massimo di Kg. 15, di lunghezza non maggiore a metri 1,2 e per un numero massimo di 12 colli ad utente onnicomprensivo di contenitori e fascine; qualora sia attivato il servizio di recupero su passaggio periodico, con o senza prenotazione obbligatoria, il conferimento dovrà essere effettuato, nelle posizioni indicate dal Gestore; per il conferimento di maggiori quantità di rifiuti vegetali è necessario concordare le modalità di ritiro o di consegna diretta presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - f) Per il conferimento dei rifiuti, di ogni frazione, dovrà essere assegnato all'utente un tempo congruo per il posizionamento degli stessi nei luoghi stabiliti, esclusi i casi di utilizzo di contenitori pubblici che risultano sempre disponibili negli orari di apertura degli esercizi nei quali sono ubicati; il conferimento deve avvenire senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi;
 - g) Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento, anche temporaneo, di bidoni o sacchi o di altri rifiuti (ingombranti, RAEE e vegetali a fascine) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per la sua idoneità, con il competente Servizio comunale; laddove risulti necessario, a cura del Comune, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative;
 - h) La raccolta dei rifiuti, conferiti dalla cittadinanza, dovrà essere effettuata entro le ventiquattro ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento;
 - i) I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata, debbono essere esposti non prima delle ore 21:00, per il periodo estivo, e le ore 19:00, per il periodo invernale, ed entro le ore 24:00 del giorno precedente alla raccolta dedicata al rifiuto specifico indicato nel calendario;
 - j) Eventuali contenitori non a perdere assegnati all'utenza, in mancanza di specifico avviso dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale e comunque entro le ore 20.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta;
 - k) È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito riportato di norma nel calendario annuale dei conferimenti;
 - l) Per le utenze non domestiche è ammesso il conferimento, di alcune tipologie di rifiuti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale nel pieno rispetto della normativa in essere;
 - m) Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e RAEE, per i quali il produttore dovrà provvedervi in proprio;
 - n) I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati, di norma, presso il Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per talune categorie di rifiuti (esempio pile e farmaci) è ammesso il posizionamento di specifici contenitori, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza rispetto alla pericolosità del rifiuto, presso luoghi protetti e controllati (esempio farmacie e ambulatori medici per i farmaci, esercizi commerciali per le pile, ecc.); il collocamento dei contenitori per tali tipologie di rifiuti su aree di pubblico passaggio è pertanto vietato;
 - o) Gli oli alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale; per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da trasmettersi al Comune tramite apposito modulo;

- p) Altre tipologie di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale, se è attivata la ricezione della specifica tipologia di rifiuto e secondo le modalità di funzionamento e conferimento stabilite per il Centro stesso.
- q) Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nelle tabelle A e B dell'Allegato 2.
- r) Il conferimento domiciliare dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente attraverso i contenitori concessi in uso all'utenza, secondo le modalità del servizio vigenti;
- s) Nei contenitori è vietato l'uso di sacchetti non conformi alla frazione raccolta (a titolo esemplificativo per la raccolta del rifiuto organico nel contenitore possono essere utilizzati unicamente sacchetti di plastica biodegradabili se compostabili oppure di carta).

2. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito transponder (dispositivo di sola lettura), associato all'utenza, del tipo di rifiuto contenuto, e della volumetria del contenitore al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini a fini statistici sulla produzione di rifiuti sia per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

3. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore in casi specifici potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i, solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

4. Le utenze di carattere condominiale, alle quali sono assegnati idonei contenitori in base alla tipologia dell'utenza, dovranno individuare idonei spazi in ambito privato, in accordo con il gestore del servizio, e accessibili dalla pubblica via agli operatori del servizio.

5. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza al fine di adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.

6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

7. In presenza di contenitori/sacchi di rifiuti non conformi alla tipologia della raccolta, il Gestore non effettuerà il ritiro provvedendo:

- a) alla segnalazione all'utenza tramite l'applicazione sul contenitore/sacco di un apposito adesivo di non conformità;
- b) all'archiviazione e trasmissione dei dati relativi alle non conformità ai preposti uffici comunali.

L'utenza dovrà ritirare i propri rifiuti non conformi, entro il termine di cui al comma 1 lettera i, differenziarli correttamente e conferirli a norma di regolamento nelle apposite raccolte. In caso di conferimenti errati si provvederà a sanzionare le utenze responsabili, ai sensi del successivo articolo 35.

Nel caso di utenze condominiali, ove non sia possibile identificare il singolo responsabile di infrazioni alle norme vigenti o di apposite ordinanze in materia di rifiuti, la sanzione sarà comminata all'amministratore condominiale, od ove non nominato a tutti i proprietari in solido fra loro.

Articolo 13 — Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata

1. Gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni di differenziazione fornite dal Gestore o dal Comune, anche mediante apposite guide informative che dettaglieranno le modalità di conferimento dei materiali nei diversi contenitori assegnati per la raccolta differenziata.

Articolo 14 — Modalità puntuali di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche

1. Il Funzionario Responsabile, con propria determinazione, in base agli indirizzi e agli standard minimi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei

costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, per ogni frazione di rifiuto e per le diverse segmentazioni di utenza, determina la tipologia ed il volume dei contenitori/sacchi, la loro localizzazione sul territorio o le diverse modalità di conferimento/prelievo, nonché le modalità ed i tempi del servizio di raccolta.

Articolo 15 — Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, a cura del Comune o da soggetto dallo stesso incaricato, separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore preferibilmente rosso, o comunque diverso dai colori assegnati alle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e separati, se possibile, dalla frazione metallica pulita.
3. I rifiuti cimiteriali, adeguatamente confezionati, conformemente a quanto specificatamente assegnato con singolo provvedimento, sono ritirati dal gestore e trasportati agli idonei impianti di recupero/smaltimento.

Articolo 16 — Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. Fatta salva diversa modalità di esecuzione disposta dal Comune, i rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti separatamente da altri rifiuti urbani a cura del Comune.
2. Tali rifiuti devono essere raccolti e conferiti sfusi a cura del Comune, anche tramite la ditta incaricata del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta.
3. I rifiuti vegetali, con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta, sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero.

Articolo 17 — Modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti e forme consentite di autosmaltimento

1. È ammesso l'autosmaltimento della frazione umida (organico domestico e vegetale) dei rifiuti urbani attraverso il compostaggio domestico da effettuarsi, secondo buone pratiche e in forma aerobica, anche al fine di evitare odori molesti, attraverso l'utilizzo dell'apposito composte o tramite cassa di compostaggio o concimaia, da collocarsi su terreno naturale, adeguatamente coperte.
2. L'utente che desidera attivare il compostaggio domestico deve avere a disposizione uno spazio a verde di adeguate dimensioni ed il trattamento deve essere limitato alla sola frazione umida di produzione propria.
3. In ogni caso deve essere evitata ogni situazione che possa creare danno all'ambiente, creare pericoli di natura igienico — sanitaria o arrecare molestie al vicinato.

Articolo 18 — Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti, su proprio impianto di pesatura, per il quale è assicurata la verifica e taratura periodica, ovvero a mezzo di pesa pubblica ovvero presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma, comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali — categoria 1 e con classe adeguata - le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie di cui all'art. 178 del

Codice dell'Ambiente.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Tutti i rifiuti raccolti, secondo le modalità stabilite, devono essere, a cura del Gestore, trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati secondo le seguenti indicazioni:

- per tutte le frazioni valorizzabili: conferimento ad idonei impianti di riciclaggio, recupero o trattamento ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori, qualora previsti;
- i rifiuti indifferenziati, gli scarti e i materiali residuali e i rifiuti di provenienza cimiteriale: conferimento agli appositi impianti provinciali di trattamento o smaltimento;
- i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

Articolo 19 — Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

Articolo 20 — Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Le Associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, su approvazione del Comune, sentito il Gestore che esprime parere obbligatorio e vincolante.

2. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:

- garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
- asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
- pulire, immediatamente, la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- inoltrare mensilmente, al Gestore, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
- documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
- dimostrare di essere in regola rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Articolo 21 — Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. Sul territorio comunale di Piubega non è presente un Centro di Raccolta rifiuti. Attualmente il Comune ha stipulato una convenzione con il Comune di Asola per l'utilizzo del centro di raccolta in loc. Quattro strade da parte dei cittadini del Comune di Piubega. Detto impianto svolge funzione di raccolta anche per il servizio Comunale secondo le regole indicate dal gestore che provvede altresì al mantenimento e all'aggiornamento delle autorizzazioni. Possono accedervi secondo regole specifiche i cittadini e le utenze non domestiche del Comune di Piubega.

2. All'ingresso del Centro di Raccolta sono apposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
3. È fatto divieto a chiunque di utilizzare materiale di scarto o rifiuti per realizzare scale o rampe provvisorie per l'accesso ed il conferimento di rifiuti ed è vietato l'asporto, la cernita e qualsiasi altra operazione sui rifiuti da parte degli utenti o di personale non autorizzato.
4. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura.
5. Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche è regolamentato dalle normative vigenti (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, documentazione accompagnatoria per il conferimento).

Articolo 22 — Modalità di misurazione dei rifiuti

1. Le modalità e le tecniche di misurazione dei rifiuti sono stabilite dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI.

TITOLO 3 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 23 — Perimetro di espletamento del servizio e ripartizione in zone di intervento del territorio comunale

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito, con frequenze diverse su:
 - le strade e le piazze classificate di livello comunale, in ambito urbano;
 - i tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - le strade vicinali classificate di uso pubblico in ambito urbano purché pavimentate;
 - le strade private urbane soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
2. Sulla base del piano finanziario approvato per ogni esercizio, viene determinato il piano annuale di spazzamento del territorio comunale, cui viene data esecuzione programmando gli interventi in funzione di zone nelle quali viene suddiviso il territorio comunale.
3. Il Comune garantisce la presenza dei cestini gettacarte e/o posacenere nelle zone urbane considerate di maggiore frequentazione e passaggio.
4. La denominazione delle zone di spazzamento e la frequenza minima di effettuazione del servizio sono specificati nel piano annuale.
5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, nonché al quadro generale dei costi, definiti annualmente dal Consiglio Comunale, attua il Piano di Spazzamento Comunale prevedendo idonee modalità e frequenze di intervento al fine di garantire il normale decoro del territorio.

Articolo 24 — Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai

mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o ferroviarie o di strade di proprietà di altri enti, è a carico degli enti competenti che devono intervenire nel rispetto del presente regolamento e di ogni disciplina normativa vigente in materia.

Articolo 25 — Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere confezionati negli appositi contenitori e secondo le modalità di differenziazione prevista e conferiti nei luoghi stabiliti.

Articolo 26 — Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e attorno, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti raccolti sono conferiti assieme alla frazione secca (residua) secondo le modalità previste.
3. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Qualora richiesto il Comune, tramite il Gestore, potrà organizzare un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro. La richiesta di avvalersi del servizio dovrà essere inoltrata almeno 1 mese prima dell'inizio dell'attività, mediante apposita modulistica resa disponibile, al fine di consentire al Gestore di organizzare la proposta di servizio, concordare le modalità, il costo ed i tempi con il richiedente.
5. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette, al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, comunque esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.
6. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 27 — Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico, o parte di esso, da un veicolo, su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del/dei presente/vigenti Regolamento/i.

Art. 28 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è tenuto alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
4. In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dall'Ente Gestore, così come previsto al successivo art. 31.

Art. 29 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate

1. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono quantomeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti allo sgombero.
2. Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per una larghezza di mt 1,5 e dalla cunetta per una larghezza di 20 cm, nonché dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione. Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo le quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona (mt 1,5).
3. Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato; per le strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 mt su entrambi i lati della via e per l'intero fronte della proprietà.

4. Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio.

5. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

6. I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 30 — Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene, su richiesta del Comune, il Gestore, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia del/dei presente/vigenti Regolamento/i.

Articolo 31 — Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico, di uso pubblico o privato

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.

2. L'organo deputato al controllo, nella fattispecie la Polizia Locale, effettua, in relazione ai propri accertamenti, verifiche e segnalazioni di terzi, le contestazioni di competenza al termine delle quali comunica al trasgressore e/o al gestore del servizio, tramite gli uffici comunali, l'azione necessaria alla rimozione del rifiuto abbandonato.

3. È fatta salva la contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

4. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene, la salute pubblica o il decoro, Il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati la rimessa in pristino dei luoghi tramite apposito provvedimento indicante il tempo assegnato.

5. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi unicamente negli appositi cestini stradali.

6. Occorre accertarsi che i mozziconi di sigarette siano spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

7. L'abbandono di rifiuti su area pubblica è sempre vietato e sanzionabile.

Articolo 32 — Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi, in tal senso potranno essere emanati provvedimenti specifici a mezzo ordinanza sindacale.

2. Il Comune potrà dotare alcuni cestini stradali di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali.

Articolo 33 — Aree di sosta per nomadi

1. Per le aree assegnate alla sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. E' fatto obbligo ai residenti di tali aree di rispettare le norme di conferimento stabilite.

3. In caso di necessità la Giunta, con propria deliberazione, può intervenire per regolamentare lo specifico servizio.

TITOLO 4 — SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 — Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, oltre che dal Servizio di Polizia Locale, possono essere accertate anche:

- da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore, qualora nominato dal Sindaco " Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale";
- da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di Protezione Civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

I verbali di accertamento da chiunque redatti, dovranno pervenire al di Comando Polizia Locale, che ne curerà l'iter burocratico.

3. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Articolo 35 — Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:

- per quanto ricade nelle violazioni previste dal Codice dell'Ambiente con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. del codice stesso;
- per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni di cui alla tabella dell'Allegato 3, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 152/2006; dall'art. 7 del D.Lgs. 389/97

Articolo 36 — Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.07.2021.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato ogni altro regolamento e disposizione, precedentemente adottati

dal Comune, nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

3. Ogni norma comunale, prevista in altri regolamenti ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, è abrogata.

4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi in pubblica fognatura, per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale, per quanto applicabile.

5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

6. i richiami e le citazioni delle norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 37 — Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.

2. L'attività in corso, regolata da un precedente regolamento e da un Contratto di Servizio a seguito dello svolgimento di una gara pubblica di affidamento, potrebbe presentare difformità o diversità che dovranno essere risolte nel più breve tempo possibile e comunque all'atto della predisposizione ed effettuazione della nuova gara e del relativo Contratto di Servizio.

3. Precisazioni tecniche, approfondimenti metodologici che non modificano in modo sostanziale la disciplina fondamentale del presente regolamento, potranno essere formulate dalla Giunta Comunale o dagli uffici in relazione a quanto di competenza.

Allegato 1 a

Allegato L-quater TUA: Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato 1 b

Allegato L-quinquies TUA: Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

ALLEGATO 2 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

TABELLA A - UTENZE DOMESTICHE

Sistema di raccolta applicato: DOMICILIARE INTEGRALE

Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Colore	Volume (litri)	Dotazione (n°)	Frequenza di raccolta
Frazione secca (o residua)	Contenitore rigido	Verde	Max 120	1 contenitore assegnato	Ogni 4 settimane
Frazione Carta/Cartone	Contenitore semirigido	Bianco	Max 40	1 contenitore assegnato	Ogni 2 settimane
Frazione Carta/Cartone condominiale	Contenitore rigido	Bianco	Secondo esigenze		Ogni 2 settimane
Frazione Plastica/ Polistirolo	Sacco PE	Giallo	Max 110	Come da delibera annuale	Ogni 2 settimane
Vetro/lattine (Al e Ac)	Contenitore rigido	Blu	Max 30	1 contenitore assegnato	Ogni 2 settimane
Frazione Umida (organico domestico)	Pattumiera sottolavello	Marrone	Max 10	1 contenitore assegnato	Utilizzo personale
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido	Marrone	Max 25	1 contenitore assegnato	Settimanale o 2 volte a settimana a seconda del periodo
Frazione Umida (organico domestico) condominiale	Contenitore rigido	marrone	Secondo esigenze		Settimanale o 2 volte a settimana a seconda del periodo
Frazione Vegetale	Contenitore rigido	Verde	Max 240	1 o più assegnato	Conferimento al CDR o al servizio di ritiro domiciliare stagionale
Rifiuti Ingombranti/RAEE	Nessuno	NP	NP	NP	Conferimento in CdR e/o a domicilio, su prenotazione telefonica
RUP – Pile	Contenitore rigido	specifico	-	-	Contenitori sul territorio
RUP - Farmaci	Contenitore rigido	specifico	-	-	Contenitori sul territorio
Rifiuti urbani pericolosi (lampade e tubi catodici, cartucce esauste di toner, vernici)	specifico	specifico	NP	NP	Conferimento in CDR
Apertura Cdr				22 ore settimana	6 gg a settimana

ALLEGATO 2 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO**TABELLA B - UTENZE NON DOMESTICHE**Sistema di raccolta applicato: **DOMICILIARE INTEGRALE**

Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Colore	Volume (litri)	Dotazione (n°)	Frequenza di raccolta
Frazione secca (o residua)	Specifici	Verde	Specifici	assegnati	Analogo alle utenze domestiche
Frazione Carta/Cartone		Bianco			
Frazione Plastica		Giallo			
Vetro/lattine (Al e Ac)		Blu			
Frazione Umida (organico domestico)		Marrone			
Frazione Vegetale		NP			
Rifiuti Ingombranti		NP			
Apertura CDR	specifico	specifico	variabile	22 ore settimana	6 gg a settimana

ALLEGATO 3 - Sanzioni

Violazione	Casistica	Sanzione (euro)		Sanzione accessoria
		min	max	
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata ad uso pubblico	rifiuti urbani non ingombranti	25,00	155,00	Ripristino dei luoghi
	rifiuti urbani ingombranti	105,00	620,00	Ripristino dei luoghi
	rifiuti speciali non pericolosi	25,00	155,00	Ripristino dei luoghi
	rifiuti speciali pericolosi	105,00	620,00	Ripristino dei luoghi
Spostamento o danneggiamento dei cestini portarifiuti-danneggiamento volontario dei contenitori assegnati		50,00	300,00	
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta/conferimento		25,00	155,00	
Errate modalità di smaltimento RAEE		105,00	620,00	
Esposizione dei contenitori in giorni e orari diversi da quelli stabiliti		50,00	300,00	
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati		50,00	300,00	
Accesso all'interno della centro di raccolta e conferimento dei rifiuti quando il centro di raccolta è chiuso e/o non presidiato – conferimento del rifiuto secco non riciclabile oggetto di raccolta presso le utenze		50,00	300,00	
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private		50,00	300,00	Ripristino dei luoghi
Mancata pulizia di aree sulle quali si verificano operazioni di carico e scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti		50,00	300,00	Ripristino dei luoghi
Mancata pulizia di terreni non edificati		50,00	300,00	Ripristino dei luoghi
Mancato adempimento degli obblighi a carico dei frontisti delle strade in caso di nevicata		50,00	300,00	Ripristino dei luoghi
Mancata Pulizia di aree occupate da cantieri	Obbligo ripristino dei	50,00	300,00	Ripristino dei luoghi

	luoghi			
Mancata asportazione delle deiezioni animali		50,00	300,00	
Mancata pulizia delle aree esterne pubbliche in concessione per posti vendita all'aperto		50,00	300,00	Ripristino dei luoghi